

Rassegna

**di Diritto della Moda
e delle Arti**

dottrina
e giurisprudenza
commentata

Rivista semestrale

Fasc. 2/2025

dirittomodaearti.it

ISSN 2785-6259

Rassegna di diritto della moda e delle arti

Rivista semestrale

Direttore scientifico

Prof. Enrico Damiani

Comitato di direzione

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Andrea Barengi (Università degli Studi del Molise), Laura di Bona (Università degli Studi Carlo Bo), Enrico del Prato (Università degli Studi di Roma La Sapienza), Romolo Donzelli (Università degli Studi di Macerata), Laura Marchegiani (Università degli Studi di Macerata), Sandro Nardi (Università degli Studi di Foggia), Barbara Pozzo (Università degli Studi dell'Insubria), Stefano Villamena (Università degli Studi di Macerata).

Comitato scientifico

Benedetta Agostinelli (Università Roma Tre), Luca Barchiesi (Università degli Studi di Macerata), Nathan Allix (Université Paris II Panthéon-Assas), Alessio Bartolacelli (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Giovanni Berti De Marinis (Università degli Studi dell'Aquila), Charles-Edouard Bucher (Université de Nantes), Ermanno Calzolaio (Università degli Studi di Macerata), Ilaria Caggiano (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Francesca Cangelli (Università degli Studi di Foggia), Marta Cenini (Università dell'Insubria), Tommaso Dalla Massara (Università degli Studi di Roma Tre), Manuel Espejo Lerdo De Tejada (Universidad de Sevilla), Chiara Feliziani (Università degli Studi di Macerata), Francesco Gambino (Università degli Studi di Macerata); Geo Magri (Università dell'Insubria), Fabrizio Marinelli (Università degli Studi dell'Aquila), Manuel Garcia Mayo (Universidad de Sevilla), Lucilla Gatt (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Michaela Giorgianni (Università degli Studi di Roma La Sapienza), Juan Pablo Murga Fernández (Universidad de Sevilla), Guido Noto La Diega (University of Stirling), Andreas Rahmatian (University of Glasgow), Carmela Robustella (Università degli Studi di Foggia), Claudio Scognamiglio (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Antoine Touzain (Université Rouen-Normandie), Laura Vagni (Università degli Studi di Macerata), Camilo Zufelato (Universidade de São Paulo).

Comitato di redazione

Caporedattrici: Chiara Iorio (Università degli Studi dell'Insubria), Giorgia Vulpiani (Università degli Studi di Macerata).

Alessandro Berrettini (Università degli Studi di Macerata), Chantal Bompreszi (Università di Bologna), Luca Antonio Caloiaro (Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza), Sara Cavagnero (Northumbria University), Maxime Cormier (Université Paris II Panthéon-Assas), Josephine Cuzzo (Università degli Studi di Roma La Sapienza); Martina D'Onofrio (Università degli Studi di Verona), Jeanne De Dinechin (Université Paris II Panthéon Assas) Francesca Ferretti (Scuola Superiore Meridionale di Napoli), Daniele Foresta (Università di Catania); Clémentine Hebrard (Université Paris II Panthéon-Assas), Eva Helesbeux (Université Paris II Panthéon Assas), Carlotta Ippoliti Martini (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Daria Onitiu (University of Edimburgh); Cristina Evangelina Papadimitriu (Università degli Studi di Messina); Michele Spinozzi (Università Politecnica delle Marche); Maria Zinno (Università degli Studi di Roma La Sapienza).

Comitato di referaggio

Alessandra Dignani (Università di Macerata), Matilde D'Ottavio (Università Politecnica delle Marche), Francesca Guaricci (Università di Macerata), Miriam Larocca (Università di Camerino), Emanuele Montagna (Università di Camerino), Tanya Tiberi (Università di Macerata).

Registrazione presso il Tribunale di Macerata al n. 652/2022. Direttore responsabile: Lisa De Leonardis.

Editore: Associazione per la promozione dello studio e della ricerca in materie giuridiche, con sede in Macerata (MC), via Carducci n. 67

INDICE

SAGGI

DIRITTO CIVILE

GEO MAGRI, <i>Libertà del consenso e persecuzioni razziali: la forza del non vincolante in una recente sentenza della Cassazione francese</i>	108
FRANCESCO BOTTONI, <i>La responsabilità dell'autenticatore di opere d'arte</i>	125
GIULIA ZANETTI, <i>Enti del Terzo Settore, fondazioni artistiche, fondazioni di partecipazione: il caso HangarBicocca</i>	134
SOFIA ERMINI, <i>La forza del “consenso” e cosa ci insegna il caso Pelicot: dall’opera di Manon Garcia alla proposta di legge Boldrini ed altri</i>	146

NOTE

GIORGIA VULPIANI, <i>Natura della nullità per vendita di beni di interesse storico e artistico senza autorizzazione</i>	162
---	-----

VARIA FRAGMENTA

CARLOTTA MARIA IANCARELLI, <i>Diritto Filosofico di Tommaso Gazzolo</i>	177
---	-----

SAGGI

DIRITTO CIVILE

Libertà del consenso e persecuzioni razziali: la forza del non vincolante in una recente sentenza della Cassazione francese.

GEO MAGRI

Professore associato di Diritto privato nell'Università degli Studi dell'Insubria

L'articolo analizza la sentenza della *Cour de cassation* francese che si pronuncia sul caso Dorville e che segna un rilevante mutamento nell'interpretazione delle spoliazioni di beni culturali avvenute sotto il regime di Vichy. La Corte qualifica come atti di spoliazione non solo la confisca del ricavato dell'asta, ma anche la vendita stessa delle opere appartenute al collezionista ebreo Armand Dorville, valorizzando la nozione di coercizione istituzionale e negando la possibilità di ravvisare un consenso liberamente prestato in presenza di misure di "arianizzazione". Centrale è il richiamo all'*Ordonnance* del 21 aprile 1945, letta alla luce dei principi internazionali di *soft law* (*Washington Principles*, Dichiarazioni di Vilnius e Terezín), assunti come criteri ermeneutici idonei a qualificare come involontari trasferimenti solo apparentemente regolari. La pronuncia introduce una presunzione di nullità di diritto degli atti successivi alla nomina di un amministratore provvisorio, con inversione dell'onere probatorio. L'articolo esamina le ricadute sistematiche della decisione sul mercato dell'arte, sulla *provenance research* e sulle politiche restitutorie, proponendo infine alcune riflessioni in chiave comparata sull'ordinamento italiano e sulle possibili modalità di tutela delle vittime delle spoliazioni nazifasciste.

The article analyzes a judgment of the French *Cour de cassation* concerning the Dorville case, which marks a significant shift in the interpretation of cultural property spoliations that occurred under the Vichy regime. The Court characterizes as acts of spoliation not only the confiscation of the proceeds of the auction, but also the sale itself of the works that had belonged to the Jewish collector Armand Dorville, giving particular weight to the notion of institutional coercion and denying the possibility of identifying freely given consent in the presence of measures of "Aryanization." Central to the reasoning is the reference to the *Ordonnance* of 21 April 1945, interpreted in the light of international soft-law principles (the *Washington Principles*, and the Vilnius and Terezín Declarations), which are used as hermeneutic criteria capable of qualifying as involuntary transfers those transactions that were only apparently lawful. The decision introduces a presumption of nullity *ipso iure* for acts carried out after the appointment of a provisional administrator, with a consequent reversal of the burden of proof. The article examines the systemic implications of the ruling for the art market, *provenance research*, and restitution policies, and finally offers some comparative reflections on the Italian legal system and on possible mechanisms for the protection of victims of Nazi spoliations.

SOMMARIO: 1. Il caso Dorville; - 2. L'*Ordonnance du 21 avril 1945* e gli effetti delle misure razziali sul consenso; 3. I testi di *soft law* rilevanti nella decisione del caso; - 4. L'influenza dei principi di *soft law* sull'*affaire Dorville* e qualche considerazione sul caso *Pisarro*; - 5. Gli effetti dell'*Arrêt Dorville* sul mercato dell'arte; - 6. Alcune considerazioni con riguardo all'ordinamento italiano; - 8. Conclusioni.

1. L'asta della collezione di Armand Dorville si aprì a Nizza il 24 giugno 1942 nel salone dell'Hotel Savoy, dove l'esecutore testamentario Jacques Pfeiffer aveva autorizzato il banditore Jean-Joseph Terris ad avviare la dispersione del cosiddetto "Cabinet d'un Amateur Parisien", una raccolta di 445 opere comprendente dipinti, disegni e sculture di maestri dell'arte francese fra Ottocento e primo Novecento. Dorville, nato a Parigi nel 1875, apparteneva a una famiglia ebraica benestante ed era noto come avvocato e collezionista d'arte. Le leggi razziali emanate dal regime di Vichy dopo il 1940 lo costrinsero a ritirarsi a Cubjac, dove morì nel 1941, lasciando un testamento che designava i suoi eredi e conferiva a Pfeiffer il

compito di procedere alla vendita della collezione.

Il giorno successivo all'avvio dell'asta, il 25 giugno 1942, il *Commissariat Général aux Questions Juives* intervenne nella procedura, avendo accertato l'origine ebraica del defunto. In applicazione della legge del 22 luglio 1941, diretta all'“arianizzazione” dei beni appartenenti agli ebrei, l'amministrazione destituì Pfeiffer dalle sue funzioni e nominò Amédée Croze amministratore provvisorio, conferendogli poteri retroattivi a partire dal 24 giugno. Con tale decisione, immediatamente comunicata al banditore, l'intera procedura di vendita passò sotto il controllo dell'autorità amministrativa incaricata della spoliazione dei beni ebraici.

Il ricavato complessivo, pari a circa nove milioni di franchi, fu integralmente sequestrato. Gli eredi non ottennero alcuna somma nell'immediato e ricevettero, soltanto nel 1947, un parziale indennizzo in titoli del Tesoro, ormai fortemente svalutati. Durante l'asta dodici opere furono acquistate direttamente dalla *Direction des Musées Nationaux*; altre nove, vendute inizialmente a privati, entrarono negli anni successivi in collezioni pubbliche francesi, tra cui il *Louvre*, il *Musée d'Orsay* e i musei di Dijon, Grenoble e Nizza.

Decenni dopo, nel 2019, i discendenti di Dorville si rivolsero alla *Commission pour l'Indemnisation des Victimes de Spoliations Antisémmites*, sostenendo che la vendita fosse stata effettuata in assenza di un reale consenso del soggetto legittimato a disporre dei beni e che tutta l'alienazione dovesse quindi considerarsi nulla. Nel parere del 17 maggio 2021 la Commissione riconobbe il carattere espropriativo della sola confisca del ricavato, ritenendo invece che la vendita si fosse tenuta senza coercizione diretta; si limitò pertanto a raccomandare la restituzione delle dodici opere acquistate dallo Stato, senza estendere l'obbligo restitutorio alle ulteriori nove confluite in musei pubblici.

Il contenzioso proseguì dinanzi al Tribunale Giudiziario di Parigi e alla *Cour d'Appel de Paris*, fino alla pronuncia della *Cour de Cassation* del 26 novembre 2025¹. La Corte ha annullato la sentenza d'appello, affermando che tanto la vendita quanto la confisca del ricavato costituiscono atti di spoliazione, in quanto realizzati nel quadro normativo e amministrativo antisemita del regime di Vichy. Il controllo esercitato dall'amministratore provvisorio, nominato allo scopo di procedere all'“arianizzazione”, impedì qualsiasi manifestazione di consenso libero da parte degli eredi. La Corte ha precisato che l'adozione di un amministratore con funzioni esorbitanti rispetto a quelle di diritto comune comporta una presunzione di invalidità degli atti successivi alla sua nomina, salvo prova che la nomina sia rimasta priva di effetti concreti. Ha inoltre dichiaratamente richiamato i Principi di Washington, la Dichiarazione di Vilnius e la Dichiarazione di Terezín, riconoscendo che anche vendite apparentemente regolari possono qualificarsi come trasferimenti involontari quando avvengano sotto legislazioni discriminatorie.

¹ Cfr. *Cour de Cassation*, 26 novembre 2025, Pourvoi n° 24-11.376, Première Chambre Civile, ECLI:FR:CCASS:2025:C100772, disponibile su <https://www.courdecassation.fr/decision/6927fa00011fb71514eb4742> (accesso: 20/01/2026).

Sulla vicenda dovrà ora tornare a pronunciarsi la *Cour d'Appel de Paris* attenendosi al seguente principio di diritto: la conformità formale dell'atto posto in essere rispetto alle norme del regime di Vichy non è sufficiente a legittimare vendite concluse all'interno di un apparato normativo destinato a sottrarre beni agli ebrei. L'*arrêt* riveste rilievo² perché riconosce in modo esplicito il carattere spoliativo dell'asta Dorville e perché apre la possibilità ad altri discendenti di vittime di analoghe misure di ottenere la restituzione dei beni alienati durante il regime.

2. Per cogliere appieno la portata sistematica della decisione Dorville, occorre anzitutto considerare l'assetto normativo che la Francia adottò nell'immediato secondo dopoguerra. Attraverso una serie di interventi, il più rilevante dei quali fu l'*Ordonnance* n. 45-770 del 21 aprile 1945³, emanata in applicazione della precedente ordinanza del 12 novembre 1943 sulla nullità degli atti di spoliazione compiuti dall'occupante nazista, l'ordinamento francese predispose un meccanismo di reazione alle spoliazioni attuate durante l'occupazione tedesca e sotto il regime di Vichy⁴. L'ordinanza del 1945, inserita nel quadro dei principi enunciati sin dalla Dichiarazione di Londra del 5 gennaio 1943, costruisce un sistema di reintegrazione dei diritti che si fonda sulla nullità degli atti dispositivi realizzati in applicazione di misure discriminatorie o coercitive imposte dalle autorità dell'epoca.

L'obiettivo era quello di consentire alle vittime, con una procedura rapida e dai costi contenuti, di recuperare la titolarità dei beni sottratti attraverso meccanismi che non richiedessero un contenzioso complesso e che prescindessero dalla prova di condotte violente in senso stretto.

In questa prospettiva, l'articolo 1 dell'ordinanza del 1945 qualifica come nulli di diritto tutti gli atti di disposizione compiuti “in conseguenza” di misure quali il sequestro, l'amministrazione provvisoria, la gestione obbligatoria, la liquidazione o la confisca, definite complessivamente come misure “esorbitanti del diritto comune”. L'atto è nullo anche quando il proprietario abbia prestato un mero concorso materiale alla sua esecuzione, giacché tale partecipazione non è considerata manifestazione autentica di volontà, ma

² Alcuni commentatori parlano addirittura di una decisione storica. Cfr. P. NOUAL, su *Le Journal des Arts* del 26 dicembre 2025 ed E. ESPIN su *Le Quotidien de l'Art* del 1° dicembre 2025 reperibili rispettivamente ai seguenti indirizzi <https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/collection-dorville-un-arret-historique-de-la-cour-de-cassation-180496>; <https://www.lequotidiendelart.com/articles/28323-arr%C3%AAt-dorville-avanc%C3%A9e-majeure-dans-la-reconnaissance-des-spoliations-sous-vichy.html>. Si veda anche il *colloque* organizzato il 4 dicembre presso la *Cour de Cassation*, e intitolato *Justice et biens spoliés: 80 ans après l'ordonnance du 21 avril 1945*, visibile online all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=0ebAJ1Kp3wQ>, che ha dato ampio spazio alla decisione (si veda in particolare la relazione della dott.ssa Kerner-Menay).

³ Sull'ordinanza si vedano R. LAFARGE, J. PASCAL, *La Nullité des actes de spoliation: étude de l'ordonnance du 21 avril 1945*, Les Publications techniques, Paris, 1945; S. L. FOGG, *Stealing Home Looting, Restitution, and Reconstructing Jewish Lives in France, 1942-1947*, Oxford, 2017, p. 93 e M. CORNU, C. WALLAERT, J. FROMAGEAU *Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel*, CNRS, 2011, p. 926.

⁴ Il primo di tali provvedimenti fu l'ordinanza del 14 novembre 1944, modificata e integrata dall'ordinanza del 2 febbraio 1945 e da un decreto della stessa data, che stabilirono le norme da seguire per quanto riguarda il periodo di gestione dei beni spogliati, indipendentemente dal fatto che questi siano stati oggetto di atti di disposizione.

effetto dell'apparato coercitivo predisposto dal regime. La *Cour de Cassation*, nel richiamare tale assetto, ricorda la continuità dell'ordinanza del 1945 con quella del 12 novembre 1943, che aveva già esteso il rimedio restitutorio sino alle transazioni solo apparentemente volontarie e pienamente conformi alle norme giuridiche vigenti, riconoscendo che la coercizione può assumere caratteri normativi e istituzionali indipendenti dall'uso di minacce o di violenza esplicite.

L'ordinanza distingue due scenari: da un lato, l'articolo 1 si applica agli atti posti in essere dopo una misura esorbitante e li colpisce con nullità automatica; dall'altro, l'articolo 11 concerne gli atti che non sono stati preceduti da tali misure, ma che risultano comunque viziati da violenza, nel qual caso la nullità non opera automaticamente e richiede una verifica dell'effettiva compromissione della volontà. La decisione Dorville ribadisce tale distinzione, chiarendo tuttavia che ogni atto riguardante beni colpiti da una misura di amministrazione provvisoria fondata sull'ordinanza del 22 luglio 1941, destinata all'"arianizzazione" dei patrimoni ebraici, ricade nell'ambito dell'articolo 1: ciò perché la misura esorbitante costituisce, di per sé, l'antecedente determinante del successivo trasferimento, indipendentemente dall'esistenza di minacce personali o di altre forme di intimidazione.

La nozione di "misura esorbitante del diritto comune" ha conosciuto un'elaborazione giurisprudenziale articolata. In fase immediatamente postbellica la *Cour de Cassation* riconobbe che la nomina di un amministratore provvisorio in applicazione della legge del 22 luglio 1941 integrava una misura esorbitante, poiché spossessava i proprietari e attribuiva all'amministratore poteri amplissimi di gestione e di disposizione esercitati in loro sostituzione⁵. Tuttavia, quella stessa giurisprudenza richiedeva un nesso causale concreto tra la nomina e l'atto dispositivo, cosicché, se l'amministratore aveva compiuto l'atto con il solo concorso materiale del proprietario, si applicava l'articolo 1; diversamente, quando l'iniziativa appariva proveniente dal proprietario, la Corte esaminava elementi come la negoziazione delle condizioni contrattuali, la percezione del prezzo o la presenza di minacce, orientandosi verso l'articolo 11 e la teoria del consenso viziato⁶. La Cassazione, dunque, pur riconoscendo l'astratta natura esorbitante della misura, non riteneva di per sé sufficiente la nomina dell'amministratore per far scattare la nullità automatica⁷.

⁵ Si vedano, tra le altre, Cass. Civ., 2 novembre 1948, in *Bull. civ.* 1948, I, n° 282; Cass. Civ., 8 dicembre 1948, in *Bull. civ.* 1948, I, n° 334; Cass. Civ., 10 aprile 1951, in *Bull. civ.* 1951, I, n° 104. In queste decisioni la Cassazione riconosce che la nomina dell'amministratore provvisorio ex l. 22 luglio 1941 comporta un *dessaisissement* del titolare e trasferisce all'amministratore i più ampi poteri di amministrazione e disposizione; essa integra, in astratto, una "mesure exorbitante du droit commun" ai sensi dell'art. 1 Ord. 1945. Queste pronunce fondano il perimetro oggettivo dell'art. 1: quando l'atto dispositivo segua una misura del genere, la cornice non è più di diritto comune e la tutela si sposta dalla patologia del consenso alla nullità di diritto.

⁶ Cass. Civ., 4 giugno 1947; Cass. Civ., 15 novembre 1949; Cass. Civ., 7 agosto 1951; Cass. Civ., 21 luglio 1952.

In Cass. Civ., 19 ottobre 1954, in *Bull. civ.* 1954, I, n° 354 la Corte valorizza l'obiettivo perseguito dall'amministratore provvisorio (arianizzazione), segnando l'apertura a un criterio funzionale: la misura esorbitante non è un guscio formale, ma uno strumento teleologico di spossessamento. Questo filone anticipa l'approccio odierno, in cui il contesto persecutorio rileva per qualificare l'atto come non volontario.

⁷ In un primo e più risalente orientamento (1947–1949), il riparto tra art. 1 e art. 11 necessitava di una prova rigorosa di nesso causale.

L'*arrêt* Dorville modifica in modo significativo tale impostazione. La Corte attribuisce rilievo determinante alla finalità di “arianizzazione” dell’amministrazione provvisoria e agli effetti concreti che essa esercita sulle condizioni del trasferimento. Valuta come elementi decisivi la privazione della disponibilità dei beni, l’alterazione delle modalità di alienazione, la sottrazione della possibilità stessa di rinunciare alla vendita e l’impossibilità di configurare come libero il consenso prestato dal proprietario o dai suoi eredi, anche quando questi abbiano cooperato materialmente alla procedura. L’effetto è l’introduzione di una regola generale secondo la quale ogni atto compiuto dopo la nomina di un amministratore provvisorio deve ritenersi effettuato in conseguenza di una misura esorbitante e ricadere quindi nell’ambito dell’articolo 1, salvo prova contraria. Tale prova, significativamente, non grava sulla vittima, bensì su chi invochi la validità dell’atto.

La Corte riordina così il rapporto tra articolo 1 e articolo 11: in presenza di un’amministrazione provvisoria “arianizzatrice”, la logica della nullità prevale sulla disciplina dei vizi del consenso, poiché la coercizione strutturale tipica del regime di Vichy rende irrealistica l’ipotesi di una volontà negoziale autenticamente libera. La pronuncia acquista ulteriore rilievo sistematico alla luce dei riferimenti ai principi sovranazionali di *soft law* (in particolare i principi di Washington e le dichiarazioni di Vilnius e Terezín)⁸, che rafforzano l’idea che anche transazioni apparentemente conformi ai requisiti formali possano costituire trasferimenti involontari quando si collocano in un contesto di persecuzione razziale istituzionalizzata. In questo senso, l’ordinanza del 1945 emerge non come residuo storico, ma come strumento di giustizia transizionale capace di neutralizzare l’apparato giuridico vichysta quando ne derivi un atto dispositivo inquinato da coercizione.

La “misura esorbitante”, lungi dall’essere una clausola generica, diventa la chiave concettuale mediante la quale il giudice riconnette l’atto dispositivo all’organizzazione persecutoria che lo ha generato, facendo operare una nullità automatica idonea a garantire la restituzione. L'*arrêt* Dorville non abbandona i

Secondo Cass. Civ., 4 giugno 1947, in *D.* 1947, p. 313; Cass. 22 dicembre 1948, in *Bull. civ.* 1948, n° 355; Cass. 27 dicembre 1949, in *Bull. civ.* 1949, n° 369 l’art. 1 andava applicato tutte le volte in cui l’atto trovasse origine in una misura esorbitante già posta in essere; viceversa, se l’atto riguardava beni non colpiti (al momento) da misure esorbitanti, trovava applicazione l’art. 11 (consenso viziato da violenza). In altre parole occorre stabilire se l’atto fosse stato compiuto “in conseguenza” della misura. Si trattava di un orientamento che, pur riconoscendo il carattere esorbitante dell’amministrazione provvisoria, non reputava sufficiente la sola sua esistenza formale per attrarre automaticamente l’atto nell’art. 1.

Un orientamento successivo (diffuso tra gli anni 1947–1952) adottato da Cass. Civ., 4 giugno 1947, in *JCP* 1947, I, n° 3715; Cass. Civ., 8 dicembre 1948, in *Bull. civ.* 1948, I, n° 334; Cass. Civ., 9 giugno 1952, in *Bull. civ.* 1952, I, n° 192 la Corte applica l’art. 1 quando l’amministratore provvisorio realizza direttamente l’atto e il proprietario tiene un *concours matériel*. Diversamente, quando l’atto appare posto in essere dal proprietario in presenza dell’amministratore, la giurisprudenza storica valuta circostanze come: le condizioni di vendita liberamente discusse; la percezione diretta del prezzo da parte del venditore; l’assenza di minacce; la preesistenza di procedimenti di diritto comune o di compromessi anteriori alla nomina (cfr. Cass. Civ., 15 novembre 1949, in *Bull. civ.* 1949, I, n° 321; Civ., 7 agosto 1951, in *Bull. civ.* 1951, I, n° 259; Cass. Civ., 21 luglio 1952, in *Bull. civ.* 1952, I, n° 233). Alla presenza di questi elementi si poteva escludere l’art. 1 e attrarre il caso nell’alveo dell’art. 11 (vizio del consenso), con un controllo “caso-per-caso”.

⁸ Sui quali cfr. M. CENINI, A. DONATI, VON K. HÜLS, G. MAGRI, P. VALENTIN (a cura di), *La restituzione dei beni culturali nel mondo contemporaneo*, Napoli, 2025, *passim*.

precedenti, ma li rilegge alla luce della finalità restitutoria e del contesto storico, attribuendo centralità alla prova dell'assenza di effetti della nomina sul processo volitivo del disponente e spostando l'asse della tutela dall'apparenza formale del consenso alla sua effettività.

Sul piano del diritto privato italiano, la soluzione francese presenta significative affinità concettuali, pur muovendosi all'interno di una disciplina speciale. La *nullité de plein droit* dell'articolo 1 dell'ordinanza richiama, in termini funzionali, la distinzione italiana tra nullità assoluta e annullabilità per vizi del consenso: la prima opera per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume e per mancanza di un elemento essenziale del contratto; la seconda richiede la prova di un vizio del consenso e produce effetti più circoscritti. La logica dell'ordinanza francese si avvicina alla nullità italiana "per contrarietà a norme imperative" o "per illiceità della causa", nel senso che l'atto compiuto in applicazione di una normativa discriminatoria non è semplicemente affetto da un vizio della volontà, ma è incompatibile con l'ordine pubblico odierno, e dunque inesistente nella sua stessa giustificazione. La scelta della *Cour de Cassation* di spostare l'onere della prova su chi intenda mantenere valido l'atto, inoltre, dialoga con le categorie italiane dell'onere probatorio attenuato e delle presunzioni legali, utilizzate dal legislatore quando l'asimmetria informativa o la sproporzione di potere rendano irragionevole gravare la vittima della dimostrazione del vizio. L'approccio antiformalistico della Corte, infine, riecheggia la tradizione italiana che, nelle situazioni di abuso di potere o di costrizione istituzionale, tende a superare la dicotomia volontà-forma per privilegiare la sostanza del processo decisionale e reprimere l'apparente regolarità negoziale.

In conclusione, la decisione Dorville chiarisce che il diritto francese ha scelto di qualificare la spoliazione nazista non come un vizio della volontà, ma come un fenomeno strutturale di coercizione normativa che incide sulla validità stessa degli atti, escludendo in radice la possibilità di parlare di una volontarietà dello spossessamento. Da qui discende la centralità della *nullité de plein droit*, che non è una semplice forma di annullabilità, ma un meccanismo che priva l'atto di effetti giuridici in quanto prodotto all'interno di un contesto istituzionale incompatibile con l'ordine pubblico repubblicano. Il punto chiave non è tanto la ricostruzione psicologica del consenso, quanto il riconoscimento che il nesso tra atto dispositivo e apparato persecutorio impedisce di qualificare la fattispecie come negoziale in senso proprio.

Letto oggi, questo impianto si comprende alla luce della più ampia sensibilità contemporanea verso la giustizia riparativa e verso la necessità di neutralizzare gli effetti di regimi giuridici fondati su discriminazioni istituzionalizzate. Anche nel nostro ordinamento esistono ipotesi nelle quali la libertà negoziale risulta talmente compressa da non potersi nemmeno predicare un problema di "consenso viziato", perché viene meno la struttura minima dell'autodeterminazione che il negozio presuppone. In questi casi quello che viene meno è la volontà e possiamo parlare addirittura di un negozio inesistente. Trasposto nel diritto italiano, il punto non è qualificare come sopravvenuta la contrarietà all'ordine pubblico di un contratto che,

al momento della sua conclusione, era conforme alla legislazione vigente. La nullità sopravvenuta non è una categoria generale del nostro ordinamento: per giungere a un esito analogo occorre ricostruire l'atto come invalido - inesistente fin dall'origine, poiché posto in essere in assenza di una reale volontà di obbligarsi. In altre parole, anche le cessioni avvenute in Italia, sulla spinta della legislazione razziale, sebbene formalmente valide, potrebbero essere lette come viziate da nullità/inesistenza per mancanza totale di una libera espressione della volontà negoziale determinata dall'assetto persecutorio del quadro normativo. Tra Italia e Francia resta una differenza fondamentale sul piano probatorio: mentre il modello francese si avvale di una disciplina speciale che introduce una nullità automatica e sposta l'onere su chi intenda mantenere valido l'atto, nel nostro sistema, in assenza di una legge *ad hoc*, il giudice può valorizzare il contesto istituzionale attraverso presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, fino a ritenere che l'apparente libertà di contrarre fosse in realtà svuotata dall'apparato coercitivo. Non si tratta, quindi, di far retroagire valori sopravvenuti, facendo ricorso alla nullità per contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume, ma di riconoscere che il consenso formalmente espresso, per come storicamente formato, non integrava già allora una volontà giuridicamente libera.

L'insegnamento che possiamo replicare dall'esperienza francese è il seguente: quando l'ordinamento diventa strumento di oppressione, la forma esteriore dell'atto non basta a conferirgli validità. La Corte francese, riaffermando la nullità automatica per gli atti compiuti sotto misure esorbitanti, sottolinea che la valutazione non si arresta alla presenza di un'apparente volontà negoziale, ma ricostruisce la realtà sostanziale del processo volitivo, deformato da una coercizione strutturale e non contingente. La prevalenza accordata alla "ricostruzione storica" dell'atto rispetto alla sua forma giuridica non deve quindi apparire un abbandono della legalità, ma una corretta ricostruzione dell'elemento volitivo negoziale.

3. I testi di *soft law* svolgono oggi un ruolo strutturale nel diritto delle restituzioni dei beni culturali confiscati dai nazisti, colmando gli spazi lasciati scoperti dagli strumenti pattizi – come la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 1995 – i quali, privi di retroattività, scarsamente ratificati e deboli nell'*enforcement*, non consentono di superare le barriere processuali e sostanziali che ostacolano il recupero dei beni culturali spogliati.

In tale contesto, i *Washington Principles* (1998) adottati nel dicembre del 1998 durante la *Washington*

*Conference on Holocaust-Era Assets*⁹, la *Vilnius Forum Declaration*, adottata il 5 ottobre 2000¹⁰ e la *Dichiarazione di Terezín* adottata nel giugno 2009 durante la *Holocaust Era Assets Conference* nella Repubblica Ceca hanno progressivamente codificato una grammatica restitutoria fondata sulla trasparenza della *provenance research*, sul riconoscimento che anche trasferimenti formalmente legali ma realizzati in condizioni persecutorie equivalgono a spoliazioni, e sulla promozione di procedure alternative¹¹ ispirate a criteri di equità sostanziale, capaci di operare oltre i vincoli del diritto positivo¹².

Pur privi di vincolatività, questi strumenti hanno inciso sulle prassi museali, sugli standard professionali e sulle politiche nazionali, fungendo da parametro argomentativo per i giudici e da catalizzatore di “*compliance reputazionale*”, spesso più efficace della minaccia sanzionatoria¹³. Come osservato da attenta dottrina, il *soft law* non sostituisce il diritto positivo, ma ne integra le lacune, offrendo un quadro etico-giuridico che legittima soluzioni flessibili¹⁴. Ne emerge una funzione sistematica: i testi di *soft law*

⁹ Cfr. US State Department, *Washington Conference on Holocaust-era Assets, November 30-December 3, 1998 Proceedings*, Washington, 1999.

I principi di Washington sono disponibili sul sito della *Commission for looted art in Europe* all'indirizzo <https://www.lootedartcommission.com/Washington-principles> ove sono reperibili altresì tutti gli strumenti e gli atti di indirizzo più importanti adottati in materia dalla comunità internazionale a partire dalla Dichiarazione di Londra del 1943. Cfr., in dottrina, M. WELLER ET AL. (a cura di), *Raubkunst und Restitution Zwischen Kolonialzeit und Washington Principles: Tagungsband des Dreizehnten Heidelberger Kunstrechtstags am 18. und 19. Oktober 2019*, Baden-Baden, 2020 e R. ARONOWITZ, *Reflecting on Twenty-Five Years of the Washington Principles on Nazi-Confiscated Art*, in M. CENINI, A. DONATI, VON K. HÜLS, G. MAGRI, P. VALENTIN (a cura di), *La restituzione dei beni culturali nel mondo contemporaneo*, cit., p. 417 ss.

¹⁰ P.J. O'KEEFE, *Vilnius International Forum on Holocaust-Era Looted Cultural Assets*, in *International Journal of Cultural Property*, 2001, p. 127 ss.

¹¹ Si vedano, ad esempio, il *Kunstrückgabebeirat* austriaco istituito in conformità ai *Washington Principles* che, pur non essendo un vero e proprio tribunale, ha deliberato in numerosi casi usando il richiamo ai Principi come criterio interpretativo per valutare reclami su opere confiscate dai nazisti. Le decisioni si sono orientate al paradigma della *just and fair solution*, e molte di esse, pur consultive, hanno influenzato pronunce giurisdizionali successive (<https://provenienzforschung.gv.at/empfehlungen-des-beirats/>). Oltre al *Kunstrückgabebeirat* in Austria opera anche una *Kommission für Provenienzforschung* con il compito di individuare beni confiscati agli ebrei e di proprietà di collezioni pubbliche e musei austriaci (<https://provenienzforschung.gv.at/kommission/>).

In Olanda la *Restitutiecommissie* (<https://www.restitutiecommissie.nl/commissie/>) opera dal 2001 con riguardo alle domande di restituzione dei beni culturali sottratti durante la Seconda guerra mondiale. La Commissione si occupa delle domande di restituzione relative alle opere d'arte trafugate dai nazisti. Il Comitato per le restituzioni è stato istituito dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza, ma opera in modo indipendente. Ha sede all'Aia. Anche l'istituzione di questa Commissione segue all'adozione dei principi di *soft law*.

In Germania è entrata in funzione, il 1° dicembre 2025, una corte arbitrale per decidere delle controversie relative ai beni confiscati dai nazisti. La funzione di una *Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubgut* (<https://schiedsgerichtsbarkeit-ns-raubgut.de/de>) è quella di rendere più rapido e semplice il processo di rivendicazione e restituzione dei beni culturali sottratti dai nazisti. La Corte, istituita dopo la deludente esperienza della Commissione Limbach, opera in un quadro formalmente vincolato ai *Washington Principles* che richiama espressamente nella propria *Schiedsgerichtsordnung der Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubgut (Schiedsordnung)*. In questo modo, i principi internazionali di *soft law* diventano parametri vincolanti per le decisioni della corte arbitrale.

In dottrina cfr. T. BAUMGARTNER, *Negotiated Solutions or Litigation?*, in Cenini, Donati, von Hüls, Magri, Valentin (a cura di), *La restituzione dei beni culturali nel mondo contemporaneo*, Napoli, 2025, p. 33 ss.

¹² Sul punto cfr. L. SOLARO, *Il Saccheggio Nazista dell'Arte Europea: Uno Sguardo Comparatistico sul Contenzioso Transnazionale nei Restitution Cases*, Milano 2022, p. 28 ss.

¹³ Un esempio significativo è rappresentato dal caso del *Bildnis Fraeulein Lieser*, realizzato da Klimt nel 1917, su commissione della ricca famiglia di origine ebraica Lieser, che è stato venduto in asta, da Im Kinsky il 24 aprile 2024, grazie a un accordo tra i discendenti della famiglia Lieser e gli attuali proprietari del quadro alla luce dei principi di Washington. Cfr. S. Ferreri, G. Magri, *Inventività giuridica nella difesa dei beni culturali. Recupero avventuroso di arte razzata nell'Olocausto*, in *Aedon* 1/2024.

¹⁴ Cfr. M. CENINI, A. DONATI, VON K. HÜLS, G. MAGRI, P. VALENTIN, cit., *passim*.

operano come ponte tra legalità e giustizia storica¹⁵, integrando il diritto vigente, orientando l'interpretazione degli istituti di diritto nazionale, favorendo convergenze tra ordinamenti e incentivando il ricorso a procedure conciliative per risolvere le complesse controversie restitutorie.

Grazie alle *soft laws*, oltre alla progressiva istituzione di corti arbitrali chiamate a individuare “*just and fair solutions*” nelle controversie sui beni confiscati, si è sviluppata un'infrastruttura tecnico-istituzionale che include piattaforme digitali dedicate alla *provenance research*, come l'*International Research Portal for Records Related to Nazi-Era Cultural Property*, che aggrega documenti e inventari provenienti da archivi nazionali e museali¹⁶ – e si è consolidato un quadro di riferimento per le politiche nazionali e per i codici etici museali¹⁷.

L'*arrêt* Dorville conferma la funzione dei principi di *soft law* e assume tali principi, pur in assenza di precisi obblighi giuridici, a criterio interpretativo che legittima una lettura evolutiva dell'*Ordonnance* del 21 aprile 1945 e consente di qualificare come trasferimenti involontari atti che, nella loro esteriorità formale, apparivano conformi alla legge del tempo ma risultano frutto di una coercizione istituzionale incompatibile con i valori dell'ordinamento contemporaneo.

4. La decisione in commento si inserisce in un percorso evolutivo nel quale la finalità restitutoria, codificata dai testi di *soft law*, assume rango di criterio ermeneutico del diritto interno, orientandone la lettura in senso sostanziale. La Corte afferma espressamente che gli sviluppi recenti si iscrivono nella continuità di impegni internazionali non vincolanti, richiamando i Principi della Conferenza di Washington, la Dichiarazione di Vilnius (2000) e la Dichiarazione di Terezín (2009), e valorizzando l'idea che la prassi internazionale propende per una nozione ampia di “spoliazione”, idonea a ricomprendere vendite solo in apparenza legittime quando realizzate sotto legislazioni e pratiche antisemite che deformarono strutturalmente il processo volitivo¹⁸. Tale premessa incide direttamente sull'applicazione dell'art. 1

¹⁵ Sulle *soft law* cfr. B. CORTESE, *Gli effetti concreti della International Soft Law on Nazi-confiscated Art tra diritto internazionale e diritto internazionale privato*, in P. Dragoni, C. Paparello, *L'arte indifesa: il destino di artisti e collezioni dopo l'emanazione delle leggi razziali*, Firenze, 2022, p. 163.

Sul punto cfr. anche E. MOUSTAIRA *Restitution of Cultural Property: How Would/ Could the Law Correct the Sins of the Past?*, in M. CENINI, A. DONATI, VON K. HÜLS, G. MAGRI, P. VALENTIN (a cura di), *La restituzione dei beni culturali nel mondo contemporaneo*, cit., p. 43 ss.

¹⁶ G. SCHIUMA, D. CARLUCCI, *Big Data in the Arts and Humanities : Theory and Practice*, Boca Raton, 2018, p. 167 e B. L. MURPHY, *Museums, Ethics and Cultural Heritage*, New York, 2016

¹⁷ Argomenti in questo senso in L. CASERTANO, *La restituzione volontaria dei beni culturali nella pratica italiana: una vicenda di antica memoria che riemerge come prassi virtuosa nel complesso scenario del mercato internazionale dei beni culturali*, in M. CENINI, A. DONATI, VON K. HÜLS, G. MAGRI, P. VALENTIN, (a cura di), *La restituzione dei beni culturali nel mondo contemporaneo*, cit., p. 97 ss.

¹⁸ Si veda in particolare il par. 17 della sentenza Dorville, nel quale si afferma espressamente che: « Ces évolutions récentes s'inscrivent dans la continuité d'engagements internationaux non contraignants pris depuis les « Principes » applicables aux oeuvres d'art confisquées par les nazis, adoptés lors de la Conférence internationale de Washington, le 3 décembre 1998, réaffirmés par de nouvelles recommandations, le 5 mars 2024, dans l'esprit des déclarations de Terezin en juin 2009 et de Vilnius en octobre 2000. Recherchant des solutions justes et équitables pour les victimes de la Shoah et des persécutions nazies et leurs ayants droit, les Etats signataires admettent une acception large de la notion de spoliation synonyme de pillages et de confiscation, admettant à ce titre les ventes légales en apparence, dès lors que “compte tenu des circonstances historiques et juridiques propres à chaque cas, la vente d'oeuvres d'art et de biens culturels par une personne persécutée pendant l'Holocauste,

dell'*Ordonnance* del 21 aprile 1945: se, in passato, la giurisprudenza di legittimità francese esigeva un nesso causale “forte” tra la misura esorbitante (ad esempio, la nomina dell'amministratore provvisorio in base all'*Ordonnance* del 22 luglio 1941) e l'atto dispositivo compiuto dal proprietario, oggi, alla luce dei parametri di *soft law*, la Corte rimodula il procedimento in base al quale accertare la volontà dell'alienante. Quando la nomina dell'amministratore interviene in corso di una procedura (si pensi a una vendita all'asta) con effetti spossessativi, incidendo sulle condizioni di alienazione ed eliminando la *faculté de renoncer*, il consenso non può reputarsi libero: l'atto traslativo si deve ritenere “compiuto in conseguenza” della misura, salvo prova rigorosa che la nomina sia rimasta “senza alcun effetto” sulla volontà delle parti, sino al perfezionamento del negozio (v. §§ 22–23 della sentenza Dorville).

Ne risulta un assetto nel quale i testi di *soft law* non operano come fonte direttamente applicabile, ma come strumento attraverso il quale interpretare l'*Ordonnance* del 1945: la cornice persecutoria sostituisce l'indagine psicologica sull'idoneità del consenso, che in un contesto persecutorio è presunto viziato. È questa la chiave del *revirement* mirato rispetto ai precedenti del dopoguerra, come la Corte stessa esplicita nei §§ 18–21.

La disamina dei singoli strumenti conferma la logica della decisione. I Principi di Washington incidono sul cuore della motivazione lungo due direttrici convergenti: da un lato, introducono il lessico della giustizia sostanziale (la vendita di opere appartenenti a persone perseguitate può essere considerata equivalente a un trasferimento non volontario, tenuto conto delle circostanze storiche e giuridiche del caso cfr. § 17); dall'altro, legittimano il passaggio dalla mera “assenza di violenza” a una presunzione di involontarietà radicata nel contesto persecutorio. La Corte abbandona così l'impostazione formalistica, che si accontentava della regolarità esteriore dell'alienazione, affermando che, una volta nominato un amministratore provvisorio con finalità di arianizzazione, non si può più parlare di consenso liberamente prestato: l'atto diventa “conseguenza” della misura esorbitante (v. §§ 22–25).

La Dichiarazione di Vilnius rafforza ulteriormente questa impostazione sul piano metodologico, giustificando la centralità del dato storico-probatorio e fornendo alla Corte il supporto epistemico per superare la forma negoziale per giudicare il contesto nel quale l'atto si è perfezionato¹⁹. La Dichiarazione di Terezín, infine, amplia ulteriormente l'orizzonte, ancorando l'accertamento dell'effettivo consenso al negozio traslativo a una più ampia politica di riparazione e sollecitando “soluzioni giuste ed eque” per le vittime e i loro aventi causa. Da qui discende, sul piano positivo, la regola per cui la nomina “arianizzatrice” vizia il consenso e impone la nullità di diritto *ex art. 1* dell'*Ordonnance* del 1945, salvo prova – posta a carico di chi invoca la validità – della totale inefficacia di quella nomina sul processo volitivo sino al compimento

entre 1933 et 1945, peut être considérée comme équivalant à un transfert involontaire de propriété en fonction des circonstances de la vente”».

¹⁹ P. J. O'KEEFE, *op. cit.*, pp. 486-487.

dell'atto (v. §§ 22–23). Il risultato è un *revirement* che armonizza il diritto francese con gli standard internazionali: la spoliazione non si misura più sui tratti formali del negozio, ma sulle circostanze sostanziali della sua genesi.

Un ulteriore elemento utile a comprendere la portata sistemica del *revirement* è dato dal confronto con il caso *Pissarro*, che, negli ultimi anni, ha rappresentato uno dei più significativi banchi di prova della capacità degli ordinamenti di dare attuazione sostanziale ai principi di Washington e Terezín. La vicenda riguarda il dipinto *Rue Saint-Honoré, dans l'après-midi. Effet de pluie* di Camille Pissarro, sottratto alla proprietaria ebrea Lilly Cassirer nel 1939 e oggi conservato presso la Fondazione Thyssen-Bornemisza di Madrid. La ricostruzione storica, ampiamente documentata nelle fonti pubbliche, mostra come la vendita fosse stata solo formalmente volontaria, essendo avvenuta sotto costrizione diretta del regime nazista, che impose alla famiglia Cassirer la cessione del quadro come condizione per ottenere un visto di espatrio.

La giurisprudenza statunitense, investita della controversia, ha tuttavia adottato un approccio marcatamente formalistico, ritenendo applicabile il diritto spagnolo e negando la restituzione sulla base della buona fede del museo acquirente. Tale esito – pur contestato in dottrina – evidenzia come, in assenza di un parametro ermeneutico che valorizzi la cornice persecutoria, la nozione di “trasferimento non volontario” rischi di essere svuotata della sua dimensione sostanziale.

È proprio rispetto a questo scenario che la decisione francese si distingue: mentre nel caso *Pissarro* l'analisi giudiziale si è arrestata alla regolarità esteriore della catena dei trasferimenti, nel caso *Dorville* la Corte di Cassazione assume come criterio dirimente la deformazione strutturale del processo volitivo prodotta dalla legislazione antisemita di Vichy. La Corte francese, infatti, riconosce che la nomina dell'amministratore provvisorio “a fini di arianizzazione” costituisce un elemento oggettivo idoneo a viziare il consenso, indipendentemente dalla presenza di coercizione fisica o di violenza manifesta. In questo senso la decisione si pone in netta discontinuità rispetto all'approccio restrittivo adottato in altri ordinamenti, come dimostra anche il caso di un altro dipinto di Pissarro *Une place à La Roche Guyon*, appartenuto anch'esso alla collezione dell'avvocato Armand Dorville e restituito agli eredi per poi essere riacquistato dall'*Alte Nationalgalerie* di Berlino nel 2021 proprio in applicazione dei principi di giustizia sostanziale e di riparazione storica²⁰.

Il raffronto tra i due casi conferma dunque la centralità del test volontaristico elaborato dalla Corte francese: mentre nel caso *Pissarro* la valutazione della volontarietà della cessione è rimasta ancorata alla forma negoziale dell'atto e alla buona fede dell'acquirente, nel caso *Dorville* essa viene ricondotta alla cornice persecutoria, che opera come presunzione di un vizio del consenso e come criterio interpretativo

²⁰ Si veda il sito degli *Staatlichen Museen zu Berlin* che riportano la storia del dipinto e della sua restituzione: <https://www.smb.museum/en/whats-new/detail/nazi-looted-art-artwork-by-camille-pissarro-restituted-and-reacquired-for-the-alte-nationalgalerie/>.

dell'art. 1 dell'*Ordonnance* del 1945. Ne emerge un modello nel quale la spoliazione non è più misurata sulla base della regolarità formale dell'atto, ma sulla realtà sostanziale delle condizioni in cui esso è stato compiuto, un'impostazione che, se fosse stata adottata anche nel caso Pissarro, avrebbe verosimilmente condotto a un esito diverso.

5. La decisione della *Cour de cassation* produce effetti che travalicano il caso concreto e ridisegnano in profondità il funzionamento del mercato dell'arte, favorendo una trasformazione strutturale. La *provenance research* non potrà più essere intesa come un adempimento formale, limitato alla ricostruzione superficiale della catena dei trasferimenti, essa dovrà trasformarsi in un'attività estremamente accurata, fondata sulla consultazione sistematica di archivi pubblici e privati, sull'incrocio con banche dati nazionali e sovranazionali, sulla ricostruzione del contesto storico-normativo in cui l'opera ha circolato e sulla pubblicazione trasparente dei profili di provenienza. La trasparenza, già sollecitata dalle Dichiarazioni di Vilnius e Terezín, tende così a configurarsi come uno standard professionale di diligenza qualificata, la cui inosservanza può incidere sulla responsabilità contrattuale e precontrattuale degli operatori e, in prospettiva, anche sulla loro reputazione istituzionale. In un mercato sempre più sensibile alla dimensione etica della circolazione dei beni culturali, la capacità di documentare indagini proporzionate al rischio storico diventa un elemento distintivo, destinato a influenzare la fiducia degli acquirenti e la credibilità degli intermediari.

È prevedibile, in questo scenario, un incremento delle clausole contrattuali che trasferiscono su *consignor* e venditori garanzie, manleve e obblighi di documentazione, nonché l'introduzione di dichiarazioni specifiche sulla provenienza nel periodo 1933–1945. Le istituzioni pubbliche e private, dal canto loro, tenderanno a inserire riserve di *deaccession* o condizioni sospensive, qualora emergano elementi di spoliazione, anche solo potenziale, in linea con i codici etici museali e con le raccomandazioni ICOM.

In futuro è ragionevole attendersi una crescita di attenzione nel mercato verso la *provenance due diligence*, con professionisti specializzati, standard certificabili e responsabilità professionali definite, analogamente a quanto avviene nei settori della consulenza finanziaria e della *compliance* aziendale.

Un segnale particolarmente eloquente di questa evoluzione è offerto dalla vicenda del dipinto *Bildnis Fräulein Lieser* di Gustav Klimt, riemerso improvvisamente sul mercato dopo decenni di oblio e immediatamente divenuto oggetto di un intenso dibattito sulla sua provenienza e sulla sua storia²¹. La ricostruzione incompleta delle sue vicende collezionistiche, le incertezze sulla sorte della famiglia Lieser

²¹ Si veda l'articolo di FLAVIA FORADINI, *All'asta «Fräulein Lieser» di Klimt*, apparso su *Il giornale dell'arte* del 9 aprile 2024 e reperibile online all'indirizzo <https://www.ilgiornaledellarte.com/Articolo/Allasta-Fraulein-Lieser-di-Klimt> e, per qualche riflessione più giuridica, S. FERRERI, G. MAGRI *Inventività giuridica nella difesa dei beni culturali. Recupero avventuroso di arte razzata nell'Olocausto*, in *Aedon*, 2024, <https://aedon.mulino.it/archivio/2024/1/ferrerimagri.htm>.

durante il periodo nazista e la possibilità—non esclusa—che l’opera abbia subito forme di spoliazione o trasferimenti viziati hanno suggerito al proprietario che intendeva venderlo un livello di cautela e di indagine ben superiore agli standard tradizionali. Prima di procedere con la vendita all’asta, si è dovuto effettuare un processo di verifica straordinario, coinvolgendo esperti indipendenti, storici dell’arte, archivisti e consulenti legali, e rendendo pubblici i risultati delle ricerche per garantire trasparenza e mitigare il rischio reputazionale, giungendo, pur in assenza di indici di provenienza illecita, a un accordo con gli eredi della famiglia Lieser in base ai principi di Washington.

Il caso ha mostrato come, in assenza di una documentazione completa, il mercato reagisca con una combinazione di prudenza e richiesta di *accountability*, trasformando la *due diligence* in un vero e proprio strumento di gestione del rischio e di legittimazione dell’operazione commerciale. Allo stesso tempo, la vicenda ha evidenziato come la domanda di verifiche approfondite non provenga soltanto dagli operatori istituzionali, ma anche dai collezionisti privati, sempre più consapevoli delle implicazioni etiche e giuridiche legate alla circolazione di opere potenzialmente segnate dalla persecuzione antisemita. In questo senso, *Bildnis Fräulein Lieser* rappresenta un caso paradigmatico: non solo perché mostra quanto rapidamente un’opera possa passare da bene di mercato a oggetto di scrutinio storico-giuridico, ma anche perché rivela come la trasparenza sulla provenienza sia ormai percepita come condizione essenziale per la legittimità stessa della transazione. Il caso anticipa dunque un futuro in cui la *provenance due diligence* non sarà più un servizio accessorio, ma un segmento autonomo del mercato, dotato di competenze interdisciplinari, protocolli certificabili e un ruolo centrale nella costruzione della fiducia tra operatori, istituzioni e pubblico.

Sul piano economico, la decisione francese rischia di incidere negativamente sul valore delle opere con cronologia incerta tra il 1933 e il 1945 o con collegamenti al regime di Vichy, poiché diventeranno beni ad alto rischio, potenzialmente soggetti a rivendicazioni e obblighi restitutori. Al contrario, le opere corredate da una provenienza robusta e verificabile vedranno aumentare la loro appetibilità, trasformandosi in *safe assets* per collezionisti e istituzioni. La trasparenza documentale diventa così un fattore di valorizzazione economica, una documentazione completa e accurata inciderà direttamente sul prezzo e sulla desiderabilità dell’opera.

L’*Arrêt* esplica effetti anche sul piano processuale, poiché rende più agevole il percorso delle rivendicazioni, soprattutto contro enti pubblici e collezioni istituzionali, riducendo l’onere probatorio gravante sugli eredi e favorendo soluzioni transattive coerenti con l’approccio *just and fair* dei testi di *soft law*. La maggiore prevedibilità del quadro giuridico incentiverà la conclusione di accordi extragiudiziali, anche in forme innovative: restituzione dietro corrispettivo, prestiti a lungo termine, *shared custody*, riconoscimenti che accompagnano la permanenza dell’opera presso l’istituzione detentrica. Si tratta di strumenti che consentono di conciliare la finalità di riparazione storica con la tutela dell’affidamento

dell'acquirente in buona fede, evitando che la restituzione si traduca in un sacrificio eccessivo per chi ha agito con diligenza.

Resta tuttavia da interrogarsi se la soluzione adottata dalla *Cour de Cassation* finisca per risultare eccessivamente gravosa nei confronti dell'acquirente in buona fede, il quale, pur avendo osservato tutte le cautele normalmente esigibili, non sia riuscito a scoprire che l'opera era stata coinvolta in un processo di "arianizzazione" avvenuto quasi un secolo fa. La risposta va ricercata nel quadro dei testi di *soft law*, che non impongono un obbligo restitutorio assoluto e sganciato da ogni considerazione di equità, ma parlano espressamente di *just and fair solutions*, imponendo di ponderare tanto la posizione dei precedenti proprietari e dei loro eredi quanto quella dell'attuale possessore-proprietario. L'equilibrio non implica necessariamente un nuovo spoglio dell'acquirente, ma può tradursi in forme alternative di regolazione: restituzione dietro corrispettivo, compensazioni economiche, accordi transattivi, soluzioni ibride che salvaguardino l'affidamento del terzo senza sacrificare la finalità di riparazione storica. In questo senso, la decisione francese non introduce un regime punitivo, ma un modello di responsabilità condivisa, nel quale la tutela della buona fede dell'acquirente non è negata in assoluto, ma deve essere bilanciata con la gravità della spoliazione e con il dovere collettivo di ricostruzione della memoria.

In prospettiva comparata, il *revirement* francese si colloca in un panorama internazionale eterogeneo. La Germania applica da anni un modello sostanziale fondato sui *Washington Principles*, con commissioni indipendenti e restituzioni anche in assenza di obblighi legali; i Paesi Bassi, dopo una fase restrittiva, sono tornati a un approccio più favorevole alle rivendicazioni; l'Austria mantiene un regime fortemente riparativo; gli Stati Uniti, come mostra il caso *Cassirer*, adottano un approccio più formalistico. La Francia, con questa decisione, si avvicina al modello tedesco e si distanzia da quello statunitense, assumendo la cornice persecutoria come parametro interpretativo e riconoscendo che la spoliazione non può essere valutata sulla base della forma negoziale, ma deve essere ricostruita alla luce delle circostanze sostanziali della sua genesi. In questo senso, l'*Arrêt* non solo armonizza il diritto francese con gli standard internazionali più avanzati, ma contribuisce a definire un nuovo paradigma europeo della restituzione, fondato sulla centralità della memoria, sulla responsabilità storica e sulla giustizia sostanziale.

6. La recente pronuncia sul caso Dorville, pur priva di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, si impone come un precedente persuasivo di notevole portata, capace di incidere su più piani – interpretativo, normativo e operativo – e di stimolare un ripensamento complessivo del modo in cui il diritto italiano affronta le spoliazioni nazifasciste. La Corte francese, integrando nella motivazione i *Washington Principles* e le Dichiarazioni di Vilnius e Terezín, attribuisce ai testi di *soft law* una funzione ermeneutica che finora la giurisprudenza italiana ha esitato a riconoscere, nonostante il nostro paese sia firmatario dei Principi di

Washington e abbia aderito alle *Best Practices* del 2024. L'uso dei testi non vincolanti come criteri interpretativi apre la strada a un'evoluzione delle norme interne, in particolare dell'art. 948 c.c. sull'azione di rivendicazione e dell'art. 1153 c.c. sull'acquisto *a non domino*, la cui applicazione tradizionale ha imposto agli eredi delle vittime della Shoah oneri probatori spesso insostenibili. La decisione Dorville suggerisce che, almeno per i beni razzati durante il secondo conflitto mondiale, la *probatio diabolica* possa essere attenuata attraverso una lettura più sostanziale del contesto persecutorio, che consenta di valorizzare la presunzione di vizio del consenso e di riconsiderare il ruolo della buona fede dell'acquirente²². Non è irrilevante, in questo senso, che la Cassazione abbia recentemente chiarito come, per i beni culturali provenienti dall'estero, la buona fede richiesta dall'art. 1153 c.c. coincida con la *due diligence* prevista dalla Convenzione UNIDROIT: un principio che, se coerentemente esteso ai beni sottratti durante la Shoah, permetterebbe di riallineare il diritto interno agli standard internazionali cui l'Italia ha già formalmente aderito²³.

Sul piano legislativo, la sentenza francese sollecita una riflessione altrettanto urgente. La Francia ha introdotto leggi speciali, come la legge 2022-218, che consente di derogare al principio di inalienabilità dei beni culturali per permettere la restituzione di opere confiscate presenti nei musei pubblici. L'Italia, al contrario, mantiene un regime di inalienabilità particolarmente rigido, sancito dagli artt. 10 e 54 del d.lgs. 42/2004, che rischia di trasformarsi in un ostacolo strutturale alle restituzioni. L'esperienza francese mostra che la tutela demaniale non deve necessariamente tradursi in una barriera alla giustizia storica e che è possibile introdurre deroghe mirate o procedure amministrative dedicate, capaci di conciliare la protezione del patrimonio pubblico con l'esigenza di riparare le spoliazioni del passato. Una riforma in tal senso permetterebbe all'Italia di colmare un vuoto normativo che oggi la espone a tensioni etiche, diplomatiche e reputazionali.

Come si è già detto nel paragrafo precedente, l'impatto della pronuncia Dorville si estende anche alla prassi museale e al mercato dell'arte. Gli standard di *provenance research* e di *due diligence* rafforzata, già raccomandati dalle *Best Practices*, diventeranno imprescindibili anche in Italia, imponendo a musei, case d'asta e collezionisti un salto di qualità nella gestione delle opere con una cronologia che attraversa il periodo delle leggi razziali. La crescente attenzione internazionale verso la trasparenza e la responsabilità storica rende ormai insostenibile qualsiasi approccio minimalista: lacune documentali, omissioni o verifiche superficiali non sono più tollerabili, non solo per ragioni etiche, ma anche per il rischio concreto di contenziosi, restituzioni e danni reputazionali. La decisione francese, in questo senso, agisce come un

²² Sulle previsioni in materia di rivendica e di tutela dell'acquirente *a non domino* vedi le interessanti osservazioni, anche in chiave comparatistica, di L. SOLARO, *op. cit.*, p. 58 ss.

²³ Cfr. Cass., n. 5349 del 18 febbraio 2022, in *Rass. dir. moda arti*, con nota di E. DAMIANI, *Acquisti a titolo originario e beni culturali*, p. 82 ss. Sugli effetti delle Convenzioni internazionali sull'art. 1153 c.c. sia consentito il rinvio al mio *Le Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995 e la loro incidenza sul diritto privato*, in questa rivista 2/2021.

catalizzatore, accelerando un processo già in atto e spingendo gli operatori italiani a dotarsi di protocolli più rigorosi, archivi digitali accessibili, comitati etici interni e procedure di verifica proporzionate al rischio storico delle opere trattate. In un contesto in cui la memoria della Shoah continua a interrogare le istituzioni culturali europee, la pronuncia Dorville non rappresenta soltanto un precedente giuridico, ma un invito a ripensare il ruolo del patrimonio culturale nella costruzione della giustizia riparativa.

7. L'*Arrêt* Dorville delinea un paradigma restitutorio innovativo e che potrebbe essere oggetto di condivisione internazionale, fondato su una presunzione di nullità degli atti dispositivi compiuti “in conseguenza” di una *mesure exorbitante du droit commun* che è determinata da una mancanza dell'elemento volitivo determinata dal contesto persecutorio. La Corte ribalta l'onere probatorio, imponendo a chi si oppone alla restituzione di dimostrare l'assoluta irrilevanza della misura esorbitante sulla volontà del disponente sino al perfezionamento dell'atto; tale conclusione, per la Corte trova il suo fondamento nei testi di *soft law*, elevati a criteri interpretativi idonei a qualificare come involontari anche trasferimenti solo in apparenza regolari. Ne deriva un modello che orienta verso soluzioni “giuste ed eque” anche in presenza di terzi acquirenti in buona fede.

In una prospettiva internazionale, l'approccio adottato dalla *Cour de Cassation* assume la funzione di una vera e propria tecnica di giustizia di transizione. Esso consente ai giudici di deformalizzare atti perfezionatisi sotto la vigenza delle leggi razziali, reagendo alle discriminazioni da esse introdotte e riattivando rimedi interni – nullità e annullamento – nonostante l'insufficienza o la non retroattività degli strumenti pattizi come le Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995. La persecuzione razziale cessa così di essere un semplice sfondo storico e diventa il fulcro giuridico delle richieste di restituzione, imponendo una considerazione rafforzata della vulnerabilità dei soggetti colpiti. Non sorprende, in questo quadro, che a livello internazionale si registri una crescente sensibilità verso la materia e una progressiva diffusione di strumenti di ADR e di componimenti equitativi coerenti con il lessico del *soft law*.

Sul piano operativo, la pronuncia produce effetti convergenti che investono tanto le collezioni pubbliche quanto la proprietà privata. Da un lato, riduce significativamente il fenomeno dell'azzardo morale nel mercato dell'arte, che per decenni ha favorito comportamenti opportunistici fondati su asimmetrie informative, scarsa trasparenza e assenza di sanzioni effettive. La presunzione di involontarietà del trasferimento originario e l'inversione dell'onere probatorio innalzano il costo dell'opacità e creano incentivi reputazionali e giuridici contro condotte elusive da parte di musei, collezionisti e intermediari. Dall'altro lato, la sentenza eleva la *provenance research* a standard di diligenza professionale e presidio di conformità, imponendo verifiche proporzionate al rischio storico, pubblicità digitale delle provenienze, cooperazione con gli eredi e trasparenza archivistica sistematica. La prassi della CIVS e la legge francese n.

2022-218 confermano questa evoluzione, trasformando la ricerca di provenienza da opzione a obbligo che incide sulla responsabilità degli operatori e sulla certezza delle transazioni.

Da questo nuovo assetto emerge una *governance* delle restituzioni che responsabilizza il mercato attraverso clausole di garanzia e manleva, protocolli di ritiro dei lotti a rischio e pratiche di *deaccession* prudentiale e che al tempo stesso favorisce un equilibrio più maturo tra riparazione storica e affidamento del terzo in buona fede, grazie a strumenti come la restituzione, la restituzione contro corrispettivo e le compensazioni. Ne risulta anche un modello capace di offrire ai diversi ordinamenti un punto di raccordo tra i principi internazionali di *soft law* e il diritto interno, stabilizzando prassi di trasparenza e cooperazione che coniugano certezza delle transazioni e giustizia sostanziale nei casi di beni culturali spogliati durante la persecuzione antisemita.